

ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE AI 15.000 ABITANTI

Ai fini della presentazione di una lista di candidati nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, occorre produrre alla Segreteria generale del Comune una serie di documentazione (i modelli devono essere conformi a quelli ministeriali) completa in ogni sua parte.

Il numero dei candidati da indicare in ciascuna lista per le elezioni comunali nei comuni con popolazione da 30.001 a 100.000 non può essere né inferiore a **16** né superiore a **24**.

Ai sensi dell'art. 73 comma 1 e art. 37 comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, ogni lista deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi.

Ai sensi della legge 23 novembre 2012 n. 215, nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti nelle liste dei candidati nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura inferiore ad un terzo dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore in caso di cifra decimale del numero dei candidati corrispondente a detto terzo, né superiore ai due terzi.

La **dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati al consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco** deve essere sottoscritta (ai sensi dell'art 3, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 8 e s.m.) da un determinato numero di elettori del comune.

Per quanto riguarda il comune di Saronno, ciascuna lista deve essere sottoscritta da non meno di **175** e da non più di **350** elettori del Comune (per i comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 40.000 abitanti – popolazione di riferimento quella dell'ultimo censimento).

Sono valide le sottoscrizioni apposte dai candidati a sostegno della lista in cui i loro nominativi sono inseriti SEMPRE CHE I CANDIDATI SIANO ELETTORI DEL COMUNE nel quale si svolgono le elezioni.

La firma degli elettori deve essere apposta su moduli, conformi al modello ministeriale, ovvero sul **cosiddetto ATTO PRINCIPALE**, riportante il contrassegno, le generalità dei candidati e l'elenco dei documenti da produrre in allegato, e sui **cosiddetti ATTI SEPARATI** riportanti anch'essi il contrassegno e le generalità dei candidati.

Ai sensi dell'art.14 della legge 21 marzo 1990 n. 53 e successive modificazioni, le sottoscrizioni devono essere autenticate dai seguenti pubblici ufficiali:

- a. notai
- b. giudici di pace
- c. cancellieri o collaboratori delle cancellerie delle corti di appello, dei tribunali o delle sezioni distaccate dei tribunali
- d. segretari delle procure della Repubblica
- e. avvocati iscritti all'Albo che abbiano comunicato la loro disponibilità all'ordine di appartenenza
- f. i consiglieri regionali
- g. i membri del parlamento
- h. presidenti della provincia e sindaci metropolitani
- i. sindaci
- j. assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana
- k. presidenti dei consigli comunali e provinciali
- l. presidenti e vice presidenti dei consigli circoscrizionali
- m. segretari comunali e provinciali
- n. funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia
- o. consiglieri provinciali, metropolitani e comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia ed al sindaco.

Relativamente a quest'ultimo caso, il sindaco o il presidente della Provincia non devono rilasciare alcuna autorizzazione, ma prendono atto semplicemente della volontà del consigliere a svolgere le funzioni di pubblico ufficiale autenticatore per le consultazioni specifiche.

In mancanza poi di una contraria disposizione normativa, i consiglieri comunali e provinciali sono competenti ad eseguire le autenticazioni anche se siano candidati alle medesime elezioni.

L'autenticazione deve essere redatta con le modalità di cui all'art. 21, comma 2, del D.P.R. n.445/2000, ovvero in presenza dell'autenticatore che deve accertarsi dell'identità del sottoscrittore tramite esibizione di un documento d'identità personale (carta d'identità, passaporto, patente o qualsiasi altro documento

rilasciato da una Pubblica Amministrazione con foto e dati anagrafici dell'interessato).

In relazione a tutti i pubblici ufficiali menzionati nell'articolo 14 citato, il Consiglio di Stato, in adunanza plenaria, ha univocamente ribadito che **i pubblici ufficiali sono titolari del potere di autenticare le sottoscrizioni ESCLUSIVAMENTE ALL'INTERNO DEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELL'UFFICIO di cui sono titolari o ai quali appartengono.**

Gli elettori che non sappiano o non siano in grado di sottoscrivere per un impedimento fisico possono fare la loro dichiarazione di presentazione della lista in forma verbale, alla presenza di due testimoni, innanzi ad un notaio, al segretario comunale o ad un impiegato incaricato dal Sindaco.

Tutti i moduli (sia l'atto principale che gli atti separati) devono riportare il **contrassegno di lista** e l'esatta indicazione delle generalità dei candidati.

IMPORTANTE: nel caso di fogli separati deve essere apposto il timbro trasversale del pubblico ufficiale autenticante idoneo a farli considerare un unico documento.

Il modello di contrassegno, di forma circolare con diametro di cm 3, apposto sui moduli, deve essere colorato (almeno sul primo foglio).

Inoltre, al fine di evitare inconvenienti nella riproduzione del contrassegno sulle schede e sui manifesti, occorre che lo stesso sia disegnato su carta lucida, con inchiostro di china o tipografico, e presentato in triplice esemplare a colori (n. 3 contrassegni con diametro cm 3 e n. 3 contrassegni con diametro cm 10), preferibilmente riprodotti sullo stesso foglio formato A4.

E' indispensabile che, oltre al deposito degli esemplari cartacei del contrassegno, il partito o gruppo politico depositi il contrassegno stesso anche su supporto informatico, ad esempio su CD, DVD, pendrive e simili, nei formati jpeg e pdf.

Affinché non venga ricusato il contrassegno, i presentatori della lista dovranno, nel proprio interesse, evitare che esso sia identico o possa facilmente confondersi con quello di altra lista già presentata o con quello notoriamente usato da partiti o raggruppamenti politici cui sono estranei i presentatori medesimi; è poi da evitare, da parte di coloro che non ne sono autorizzati, l'uso dei contrassegni di lista riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento.

I contrassegni non devono riprodurre:

- immagini o soggetti di natura religiosa (immagini della Croce, della Vergine, dei Santi, di Chiese);
- simboli propri del Comune;
- denominazioni e/o simboli di società, anche calcistiche e sportive, senza venga depositata apposita autorizzazione all'uso da parte della stessa società.

Sono tassativamente vietati i contrassegni in cui siano contenute espressioni, immagini o raffigurazioni che facciano riferimento a ideologie autoritarie: per esempio, le parole «fascismo», «nazismo», «nazionalsocialismo» e simili, nonché qualunque simbologia che richiami, anche indirettamente, tale ideologia. Infatti, la presentazione dei contrassegni che contengono, anche in parte, tali elementi, parole o simboli deve considerarsi vietata a norma della XII disposizione transitoria e finale, 1° comma della Costituzione e dalla legge 20 giugno 1952, n. 645.

Le liste che si presentano con un contrassegno di un partito o gruppo politico rappresentato anche in una sola delle due Camere o nel Parlamento europeo, oltre alla restante documentazione, devono essere corredate da una dichiarazione sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi, che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato autenticato da notaio, attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso.

La dichiarazione di presentazione della lista, all'atto della consegna, deve essere completa di tutta la documentazione necessaria richiesta dalla legge (elenchi separati, dichiarazioni di accettazione di candidature contenenti l'autocertificazione sulle cause ostative, certificati d'iscrizione alle liste elettorali, anche dei sottoscrittori, dichiarazione dei delegati di lista al collegamento al candidato sindaco, nonché il programma politico).

La consegna della dichiarazione di presentazione della lista deve essere fatta al Segretario del Comune, o suo delegato, dalle ore 8.00 alle 20.00 del 30° giorno antecedente la data della votazione (venerdì 25 aprile 2025) e dalle ore 8.00 alle ore 12.00 del 29° giorno antecedente la data delle votazioni (sabato 26 aprile

2025).

La consegna della lista può essere effettuata da persone diverse dai delegati di lista, quali esponenti dei partiti o dei gruppi politici, ovvero da uno o più candidati o dei sottoscrittori della lista.

L'esame delle liste spetta alla Commissione Elettorale Circondariale, la cui sede è presso il Comune di Saronno. Dette operazioni devono essere ultimate entro il giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle liste.

E' necessario fornire un recapito telefonico dei delegati di lista, perché gli stessi siano facilmente reperibili per eventuali comunicazioni da parte della Sottocommissione Elettorale Circondariale in fase di esame delle liste presentate.

Inoltre, soltanto i delegati di lista possono presenziare al sorteggio del numero progressivo delle liste ammesse alla competizione elettorale.

QUINDI SI RACCOMANDA DI VERIFICARE CHE LE GENERALITA' DEI CANDIDATI SIANO RIPORTATI CON ESATTEZZA SUI VARI MODULI PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA.

1) Generalità del candidato sindaco riportate su:

- Certificato d'iscrizione nelle liste elettorali;
- Dichiarazione di accettazione della candidatura e di collegamento alle liste;
- Dichiarazione dei delegati di lista di collegamento al candidato sindaco;
- Dichiarazione di presentazione della lista;
- Atti separati.

2) Generalità dei candidati alla carica di consigliere riportate su:

- Certificato d'iscrizione nelle liste elettorali;
- Dichiarazione di accettazione della candidatura;
- Dichiarazione di presentazione della lista;
- Atti separati.

Le generalità che devono essere prese in considerazione sono quelle riportate sul **"certificato d'iscrizione nelle liste elettorali"**.

In presenza di generalità discordanti tra la lista presentata e il certificato d'iscrizione nelle liste elettorali (nomi composti da più elementi, aggiunta del cognome del coniuge per le donne coniugate ecc.), il candidato dovrà autocertificare quelle che considera esatte utilizzando il fac-simile di modello.

Se il candidato è più conosciuto con un altro nome o con un diminutivo piuttosto che con il proprio nome è sufficiente, subito dopo il cognome e il nome, scrivere "detto".

Le candidate donne, coniugate o vedove, se lo ritengono opportuno, possono indicare anche il cognome del marito, come per es. "Rossi Maria in Verdi".

IL CERTIFICATO D'ISCRIZIONE NELLE LISTE ELETTORALI DEL CANDIDATO SINDACO E LA DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E DI COLLEGAMENTO ALLE LISTE DEVONO ESSERE ALLEGATI IN ORIGINALE A TUTTE LE LISTE COLLEGATE.

UNITAMENTE ALLA LISTA DEI CANDIDATI AL CONSIGLIO COMUNALE ED AL NOMINATIVO DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO DEVE ESSERE PRESENTATO IL **PROGRAMMA AMMINISTRATIVO**, CHE SARA' PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO ON LINE DEL COMUNE.

Al tal fine occorre allegare il programma amministrativo anche su supporto informatico

.....
ADEMPIMENTI CONNESSI ALL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE 9 GENNAIO 2019, N. 3 – PUBBLICAZIONE DEL CURRICULUM VITAE E DEL CERTIFICATO PENALE DEL CANDIDATO

L'articolo 1, comma 14, della legge 9 gennaio 2019, n. 3, ha stabilito – **in occasione dello svolgimento delle competizioni elettorali di qualunque genere** (escluse le elezioni amministrative per i comuni sotto i 15.000 abitanti) – **l'obbligo, per i partiti, movimenti politici, liste o candidati collegati** che si presentino alle

elezioni, **di pubblicare sul proprio sito internet, per ciascun candidato, compreso il candidato sindaco, il curriculum vitae e il relativo certificato penale** rilasciato dal casellario giudiziale.

L'obbligo di pubblicazione deve essere adempiuto entro il **14° giorno antecedente la data dell'elezione**.

Non è richiesto il consenso degli interessati.

Il certificato penale deve essere rilasciato dal casellario giudiziale **non prima di 90 giorni** dalla data fissata per la consultazione elettorale. Se la richiesta del certificato penale è effettuata per ottemperare a tale obbligo, le imposte di bollo e le altre spese sono ridotte della metà.

L'omessa pubblicazione dei documenti in questione sui siti *internet* dei partiti/movimenti/liste – pur non comportando l'esclusione delle liste o dei singoli candidati da parte delle commissioni elettorali circondariali – determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 23, della predetta legge 9 gennaio 2019, n. 3, nei confronti dei partiti o movimenti politici inadempienti, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 12.000 a euro 120.000, irrogata dalla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96.

58

I suddetti documenti devono essere trasmessi con tempestività al Comune il quale, entro il settimo giorno antecedente la data dell'elezione, deve pubblicare, all'interno di un'apposita sezione denominata «Elezioni trasparenti» del sito *internet* e in maniera facilmente accessibile, i medesimi documenti.

SPESE E FINANZIAMENTI DELLA CAMPAGNA ELETTORALE

La legge 10/11/1993, n. 515 e la legge 23/02/95 n. 43 introducono la figura del "MANDATARIO ELETTORALE" e prescrivono che la raccolta dei fondi può essere effettuata ESCLUSIVAMENTE tramite tale soggetto.

E' obbligatoria la nomina del mandatario e l'apertura del conto corrente qualora si intenda raccogliere fondi, ricevere servizi o avvalersi di denaro proprio in misura superiore a € 2.500,00.

L'obbligo di utilizzare il mandatario scatta dal giorno successivo all'indizione delle elezioni.

E' fatto divieto al MANDATARIO di assumere l'incarico per più di un candidato, è fatto altresì divieto al candidato di affidare l'incarico a più di un mandatario. Il candidato deve obbligatoriamente comunicare, tramite dichiarazione scritta, autenticata da un pubblico ufficiale, al COLLEGIO REGIONALE DI GARANZIA ELETTORALE (presso la Corte di Appello) il nominativo del MANDATARIO entro IL TERMINE DELLA CAMPAGNA ELETTORALE.

Tutti i candidati, anche quelli non eletti, hanno l'obbligo di produrre la dichiarazione di rendiconto, anche se negativa.